

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 141/02/2011**

**Svolgimento del processo**

Invero, anche a volere ritenere descritta nei suoi esatti termini la frode a carosello indicata dall'Ufficio, va nel caso di specie affermato che non è stato acquisito alcun elemento a suffragio dell'ipotizzato consesso criminoso tra il ricorrente e la GPT s.r.l., rea, quest'ultima, di non avere versato l'I.V.A. corrispostagli in occasione delle vendite di motocicli da questa importate dall'estero.

È ben vero, che i prezzi praticati da detta società costituivano il risultato della mancata applicazione dell'I.V.A. sull'acquisto, per modo che la stessa potesse vendere lo stesso bene a prezzo inferiore a quello pagato, maggiorato della relativa I.V.A., di cui la medesima si appropriava; ma è pure vero che di tanto non può ritenersi responsabile l'odierno ricorrente.

A parte ogni considerazione sul fatto che - fosse il bene proveniente dalla GPT s.r.l. piuttosto che dal venditore intracomunitario - certo non può discutersi del diritto di Lu. Pi. di portare in detrazione i costi sostenuti per l'acquisto dei motocicli che, detratti dai ricavi, hanno così determinato il reddito imponibile di impresa, ritiene questa Commissione che non possa chiedersi oggi al ricorrente il versamento I.V.A. dovuto da diverso soggetto che ha svolto attività economica di impresa di cui egli solo, allo stato degli atti, risulta responsabile.

Quanto allo scostamento derivante dalla applicazione dello studio di settore, deve poi essere rilevato che non dà certezza alcuna l'argomentare dell'Ufficio che, constatato l'esercizio antieconomico nell'anno di imposta in questione, ha ritenuto che lo stesso celi condotta elusiva.

Ma, al fine di dimostrare tale circostanza ed a fronte delle superiori argomentazioni sulla frode a carosello, certo non può l'Ufficio utilizzare il ricarico medio percentuale dello studio di settore che è riferita a motocicli nuovi e non a quelli usati oggetto del commercio del ricorrente, la cui attività principale era costituita da riparazione e manutenzione di motoveicoli.

Ne deriva, in definitiva, l'accoglimento del ricorso, per il quale l'apparente antieconomicità della attività, giustifica la compensazione delle spese tra le Parti.

**P.Q.M.**

visti gli artt 15 e 35 d.lgs. 546/1992

accoglie

il ricorso proposto da Lu. Pi..

Compensa

le spese tra le Parti.